

# Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

### I

La legge federale del 3 ottobre 2008<sup>2</sup> sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue:

#### *Sostituzione di espressioni*

*Negli articoli 12, 15, 16 capoversi 3 e 4, 18, 21, 22 capoversi 1–3, 51, 66, 69, 70, 162 nonché 165 l'espressione «Stato maggiore di condotta dell'esercito» è sostituita con «Aggruppamento Difesa».*

*Negli articoli 42–46 l'espressione «FAI-PIS» è sostituita con «banca dati FAI».*

*Negli articoli 48, 84, 102, 103, 106, 114 e 118 capoverso 1 l'espressione «Forze terrestri» è sostituita con «Aggruppamento Difesa».*

*Negli articoli 84, 87 e 88 l'espressione «Mil Office» è sostituita con «MIL Office».*

*Negli articoli 108, 109 e 112 l'espressione «Forze aeree» è sostituita con «Aggruppamento Difesa».*

*Negli articoli 132, 135, 136 capoverso 1, 138, 141, 142 capoverso 1, 174, 177 e 178 l'espressione «Base logistica dell'esercito» è sostituita con «Aggruppamento Difesa».*

*Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.*

#### *Art. 2a (nuovo)    Trattamento di dati biometrici*

<sup>1</sup> Per l'accesso a impianti degni di protezione nonché per l'accesso a sistemi d'informazione e a infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo dei quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate

<sup>1</sup> FF 2013 ...  
<sup>2</sup> RS 510.91

SEGRETO o CONFIDENZIALE, l'organo responsabile può trattare dati biometrici delle persone autorizzate all'accesso ai fini della loro identificazione.

<sup>2</sup> I protocolli dell'identificazione biometrica sono conservati per un anno.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dati biometrici di cui è autorizzato il trattamento a fini di identificazione.

<sup>4</sup> I dati sono conservati per un anno a decorrere dal decadere dell'autorizzazione all'accesso.

*Art. 13 lett. k (nuova)*

Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- k. selezione dei quadri e controllo della procedura per le qualificazioni e mutazioni nell'esercito.

*Art. 14 cpv. 1 lett. d, d<sup>bis</sup> (nuova) ed e<sup>ter</sup> (nuova)*

<sup>1</sup> Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito:

- d. dati concernenti l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni;
- d.<sup>bis</sup> dati concernenti l'esecuzione dei controlli relativi all'integrità personale previsti per i contabili della truppa prima dell'attribuzione della funzione, unitamente alle corrispondenti decisioni;
- e.<sup>ter</sup> dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni;

*Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva, lett. g e cpv. 2, frase introduttiva e lett. b*

<sup>1</sup> L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:

- g. all'assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.

<sup>2</sup> L'Aggruppamento Difesa comunica i dati del PISA agli organi e alle persone seguenti:

- b. *Abrogata*

*Art. 17 cpv. 4<sup>bis</sup>*

<sup>4bis</sup> I dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell'arma personale sono conservati per vent'anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

*Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, lett. e (nuova) e cpv. 2 lett. d*

<sup>1</sup> L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

- e. all'assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.

<sup>2</sup> L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:

- d. *Abrogata*

*Art. 29 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I dati sanitari sono conservati sino alla fine dell'anno nel quale è compiuto l'80° anno di età.

<sup>2</sup> I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito sono conservati per venti anni a decorrere dalla conclusione del periodo d'assistenza o dell'impiego.

*Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> L'Istituto di medicina aeronautica può rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati della banca dati FAI alle persone seguenti:

*Art. 47 cpv. 2*

<sup>2</sup> I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono conservati sino alla fine dell'anno nel quale è compiuto l'80° anno di età. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni.

*Art. 49*            *Scopo*

L'EAAD serve:

- a. alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito;
- b. alla valutazione specifica all'impiego dei membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito;
- c. alla valutazione specifica all'impiego di singole persone del comando forze speciali impiegate per l'appoggio all'impiego.

*Art. 50*            Dati

L'EAAD contiene i dati per la valutazione e l'apprezzamento della capacità all'impiego rilevati mediante esami, test e colloqui per la stima biostatistica del rischio che l'interessato non porti a termine l'impiego e della capacità di resistenza biopsicologica.

*Art. 52*            Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'EAAD agli psicologi incaricati della valutazione e al medico in seno alle Operazioni speciali.

<sup>2</sup> Il rapporto di valutazione è elaborato nella banca dati FAI al termine della valutazione.

*Art. 53 cpv. 2*

<sup>2</sup> I dati dei membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito e i dati di persone del comando forze speciali impiegate per l'appoggio all'impiego sono conservati sino alla loro uscita dal distaccamento d'esplorazione dell'esercito o dal comando forze speciali.

*Art. 62 lett. k (nuova)*

L'IPV contiene:

- k. dati concernenti le aspirazioni della persona interessata riguardo a attività, formazioni e perfezionamenti professionali futuri.

*Capitolo 3, sezione 2 (art. 78–83)*

*Abrogata*

*Art. 85, frase introduttiva, lett. d e f–h (nuove)*

Il MIL Office serve all'amministrazione e all'esercizio delle scuole e dei corsi, in particolare per:

- d. registrare le qualificazioni e le proposte;
- f. condurre e gestire l'unità;
- g. gestire le assenze e le convocazioni;
- h. tenere il registro delle punizioni nell'ambito delle pene disciplinari secondo l'articolo 205 del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> RS 321.0

*Art. 86, frase introduttiva, lett. b, f (nuova) e g (nuova)*

Il MIL Office contiene i seguenti dati:

- b. dati concernenti le qualificazioni e le proposte;
- f. dati concernenti i procedimenti disciplinari;
- g. dati concernenti le assenze e le convocazioni.

*Art. 89*                    Conservazione dei dati

I dati del MIL Office sono conservati come segue:

- a. i dati del MIL Office, per cinque anni;
- b. i dati concernenti i procedimenti disciplinari, per cinque anni dalla fine del procedimento.

*Art. 91 cpv. 1 lett. a*

Il ISKE serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- a. sostegno allo sviluppo del personale, in particolare alla pianificazione e allo sviluppo dei quadri in seno al DDPS;

*Art. 92 lett. f*

Il ISKE contiene i seguenti dati:

- f. profili dei collaboratori, con indicazioni concernenti la competenza personale, la competenza sociale, la competenza gestionale e la competenza specialistica;

*Art. 94*                    Comunicazione dei dati

La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del ISKE alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché ai superiori gerarchici e ai collaboratori interessati.

*Capitolo 3, sezione 5 (art. 96–101)*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 126*

## **Sezione 2: Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione**

*Art. 126*                    Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS) e lo mette a disposizione dell'esercito e delle unità amministrative del DDPS.

*Art. 127, frase introduttiva, lett. f (nuova) e g (nuova)*

Il LMS DDPS serve all'adempimento dei seguenti compiti nell'ambito della formazione e del perfezionamento:

- f. transfer delle conoscenze;
- g. gestione delle competenze.

*Art. 128, frase introduttiva, lett. b ed e (nuova)*

Il LMS DDPS contiene i seguenti dati:

- b. generalità e funzioni degli impiegati del DDPS;
- e. capacità degli impiegati del DDPS nonché dei militari.

*Art. 129, frase introduttiva, lett. b e d*

L'esercito e le unità amministrative del DDPS raccolgono i dati per il LMS DDPS presso:

- b. le competenti unità amministrative del DDPS;
- d. i superiori militari e civili della persona interessata.

*Art. 130 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c (nuova)*

<sup>1</sup> L'esercito e le unità amministrative del DDPS rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del LMS DDPS agli organi e alle persone seguenti:

- c. alla persona interessata.

*Art. 131*            Conservazione dei dati

I dati del LMS DDPS sono conservati:

- a. sino al proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. sino al termine del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

*Titolo prima dell'art. 143a*

## **Sezione 5 (nuova):**

### **Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici**

*Art. 143a*            Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR Expert).

*Art. 143b*      Scopo

Il sistema SPHAIR Expert serve all'Aggruppamento Difesa per l'adempimento dei seguenti compiti:

- a. registrazione delle persone interessate a una formazione per piloti militari, piloti professionisti, istruttori di volo o esploratori paracadutisti;
- b. registrazione delle scuole di volo e di lancio nonché dei quadri per lo svolgimento di corsi SPHAIR;
- c. pianificazione e svolgimento di corsi preparatori e corsi per la valutazione dei candidati a una formazione secondo la lettera a);
- d. registrazione e analisi dei risultati dei test;
- e. qualificazione e selezione dei candidati.

*Art. 143c*      Dati

Il sistema SPHAIR Expert contiene i seguenti dati:

- a. generalità;
- b. stato civile;
- c. numeri d'assicurato AVS;
- d. nazionalità;
- e. data e luogo di nascita;
- f. curriculum vitae e indicazioni concernenti esperienze di volo e di lancio;
- g. conoscenze linguistiche;
- h. incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito;
- i. risultati dei test e risultati commentati delle valutazioni;
- j. statuto e decisioni in materia di selezione (idoneo / non idoneo per ulteriori fasi di accertamento);
- k. referti concernenti l'intervista sanitaria in funzione dei criteri di esclusione per piloti o esploratori paracadutisti;
- l. indicazioni concernenti la taglia per il vestiario.

*Art. 143d*      Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa o terzi da esso incaricati raccolgono i dati per il sistema SPHAIR Expert presso:

- a. la persona interessata;
- b. i comandi militari competenti per le decisioni in materia di selezione;
- c. le scuole di volo e di lancio incaricate dello svolgimento dei test;
- d. l'Istituto di medicina aeronautica.

*Art. 143e*      Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema SPHAIR Expert agli organi e alle persone seguenti:

- a. agli organi militari dell'Aggruppamento Difesa competenti per lo svolgimento dei test;
- b. agli organi competenti per le decisioni in materia di selezione e all'Istituto di medicina aeronautica;
- c. alle persone interessate, per la registrazione dei propri dati e per il richiamo dei risultati dei test e dei risultati finali;
- d. agli organi incaricati dell'amministrazione.

<sup>2</sup> Esso comunica i dati alle scuole di volo e di lancio incaricate dall'Aggruppamento Difesa di svolgere i test.

<sup>3</sup> Esso comunica alle compagnie aeree e alle scuole di volo le raccomandazioni registrate nel sistema SPHAIR Expert, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso.

*Art. 143f*      Conservazione dei dati

I dati del sistema SPHAIR Expert sono conservati per dieci anni a decorrere dal licenziamento della persona interessata dai corsi SPHAIR.

*Titolo prima dell'art. 167a*

**Sezione 6 (nuova):**

**Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare**

*Art. 167a*      Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS).

*Art. 167b*      Scopo

Il sistema JORASYS serve all'adempimento dei compiti secondo l'articolo 100 capoverso 1 LM<sup>4</sup>, in particolare:

- a. alla tenuta dei giornali delle centrali d'intervento del comando della polizia militare;
- b. all'allestimento dei rapporti relativi ai compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza delle formazioni di professionisti del comando della polizia militare;
- c. alla valutazione della situazione della sicurezza sul piano militare;
- d. all'autoprotezione dell'esercito.

<sup>4</sup> RS 510.10

*Art. 167c*      Dati

<sup>1</sup> Il sistema JORASYS contiene i seguenti dati di persone soggette al diritto penale militare:

- a. generalità;
- b. stato civile, luogo di nascita e luogo d'origine nonché professione;
- c. nazionalità, statuto di soggiorno e dati per la prova dell'identità;
- d. generalità del rappresentante legale e del datore di lavoro;
- e. incorporazione, grado, funzione e servizi prestati nell'esercito;
- f. numero dell'arma, tipo d'arma e indicazioni relative al ritiro cautelare o al ritiro definitivo dell'arma;
- g. revoca o sequestro della licenza di condurre nonché analisi dell'alito e del sangue e relativi risultati;
- h. situazione reddituale e patrimoniale;
- i. elenco dei beni sequestrati.

<sup>2</sup> In seguito a fatti in relazione con l'esercito o con militari, il sistema JORASYS può contenere anche dati di terzi secondo le lettere a–c.

<sup>3</sup> Il sistema JORASYS può contenere dati concernenti fatti in relazione con l'esercito o con militari anche nei casi in cui l'autore del fatto è ignoto.

*Art. 167d*      Raccolta dei dati

<sup>1</sup> Il comando della polizia militare raccoglie i dati per il sistema JORASYS presso:

- a. la persona interessata;
- b. i comandi militari;
- c. le unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d. le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa.

<sup>2</sup> Il comando della polizia militare ha accesso, mediante procedura di richiamo:

- a. al registro nazionale di polizia;
- b. al sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (MIFA);
- c. al sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

*Art. 167e*      Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> Il comando della polizia militare rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema JORASYS alle persone seguenti:

- a. ai collaboratori presso le centrali d'intervento del comando della polizia militare;

- b. ai collaboratori del comando della polizia militare per l'adempimento del rispettivo compito secondo l'articolo 100 LM<sup>5</sup> nel rispettivo settore d'attività;
- c. alle persone incaricate della valutazione della situazione della sicurezza sul piano militare e dell'autoprotezione dell'esercito, per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM.

<sup>2</sup> Il comando della polizia militare comunica i dati del sistema JORASYS sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti:

- a. alla giustizia militare;
- b. ai comandanti della truppa competenti, relativamente al rispettivo settore;
- c. all'organo competente per la protezione delle informazioni e delle opere.

*Art.167f*      Conservazione dei dati

<sup>1</sup> I dati del sistema JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

<sup>2</sup> I dati di terzi sono cancellati dieci anni dopo la conclusione della procedura concernente il fatto.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.